



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: provvedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di persone e di capitali con procedure di fallimento chiuse ai sensi dell'art. 118, comma 1, numeri 3) e 4) Legge Fallimentare

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTO l'art. 40, primo comma, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, ai sensi del quale "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.*";

VISTO l'art. 2190 del codice civile, che disciplina le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese, prevedendo che "*Se un'iscrizione obbligatoria [c.c. 2194] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto*";

CONSIDERATO che la disposizione di cui all'art. 2190 codice civile va letta in combinato disposto con il sopra riportato primo comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, che, nell'ottica di semplificare le procedure di cancellazione dal Registro delle imprese, ha trasferito la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo dei relativi procedimenti dal Giudice del Registro al Conservatore del Registro delle imprese;

VISTO l'art. 118 della Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267), il cui secondo comma, introdotto dall'art. 108, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 – "*Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese*" – pone in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla richiesta della cancellazione della società dal Registro delle imprese in caso di chiusura del fallimento ai sensi dei numeri 3) e 4) dell'art. 118, primo comma, andando pertanto a configurare un'ipotesi di iscrizione obbligatoria al Registro delle imprese;

PRESO ATTO che, anteriormente alla predetta riforma, l'incertezza circa il soggetto obbligato a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese al termine della procedura fallimentare, ha portato alla permanenza nel Registro medesimo di un elevato numero di società per le quali è pervenuto il decreto di chiusura per i casi di cui ai predetti numeri 3) e 4) dell'art. 118, primo comma, della Legge Fallimentare;

CONSIDERATO che nella "Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali" di Unioncamere del 13 dicembre 2019 si prevede esplicitamente la possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006 e si ribadisce che, in caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il registro delle imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., previsioni recepite nella piattaforma

Il Conservatore del Registro Imprese

informativa SARI, resa disponibile dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte sul proprio sito Internet;

TENUTO CONTO che la chiusura del fallimento disposta ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3) e n. 4), della Legge Fallimentare, rispettivamente *“quando è avvenuta la ripartizione finale dell'attivo”* e *“quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali”*, determina implicitamente l'avvenuta chiusura della liquidazione del patrimonio sociale delle società interessate e le medesime, pertanto, non possono proseguire le attività liquidatorie, né tantomeno proseguire, tornando *“in bonis”*, l'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 118 L.F. dispone altresì che *“La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere [previa autorizzazione del giudice delegato] la legittimazione processuale”* e che *“Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal Tribunale con il decreto di cui all'art. 119 [decreto di chiusura del fallimento]. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento.”*;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13921, che ha riaffermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società;

CONDIVISA l'esigenza di cancellare dal Registro delle Imprese tutte le società con procedure fallimentari chiuse per le motivazioni di cui all'art. 118, comma 1 numeri 3) e 4) della Legge Fallimentare, quando tale adempimento sia stato omesso dai diretti interessati;

CONSIDERATO che con la determinazione del Conservatore n. 377 del 07.10.2024 è stato avviato il procedimento cumulativo di cancellazione d'ufficio di società di persone e di capitali con procedure fallimentari chiuse ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3) e n. 4) della L.F.;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento invitava i soggetti obbligati, ai fini dell'archiviazione del procedimento in corso, a richiedere l'iscrizione della cancellazione delle relative società dal Registro Imprese entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo;

RICHIAMATE integralmente le motivazioni individuate nelle premesse dell'atto di avvio con riferimento all'individuazione, quali idonee forme di pubblicità degli atti di avvio e conclusione del procedimento di cancellazione, ex art. 8 della Legge n. 241/1990, la pubblicazione all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, e la comunicazione massiva presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo in sostituzione della raccomandata A/R;

VERIFICATO che la comunicazione del provvedimento di avvio è pertanto avvenuta mediante pubblicazione dell'atto, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni consecutivi e contestuale comunicazione massiva a tutte le imprese con domicilio digitale attivo;

CONSIDERATO che al fine di dare massima diffusione alla piena conoscibilità dell'avvio del procedimento, anche a tutela di terzi eventualmente interessati, contestualmente alla pubblicazione dell'atto di avvio all'Albo on-line si è provveduto ad aprire un protocollo d'ufficio, riportante gli estremi di quest'ultimo, sulla posizione di ciascuna impresa coinvolta, nonché a pubblicare apposito avviso sulla homepage del sito camerale;

Il Conservatore del Registro Imprese

RICHIAMATE altresì integralmente le premesse dell'atto di avvio e quanto in esso disposto con particolare riferimento all'unicità dell'atto medesimo, quale provvedimento "plurimo" per le imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità;

CONSIDERATO pertanto che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - possa essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato e che possa essere notificato mediante le medesime modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento;

VERIFICATO che entro il termine concesso nessuna delle imprese interessate ha provveduto a fornire documentate controdeduzioni finalizzate dell'archiviazione del procedimento di cancellazione;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nella determina di avvio circa la durata della pubblicazione all'Albo camerale on-line del provvedimento conclusivo del presente procedimento e precisamente per quindici giorni consecutivi;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dall'ufficio al fine di accertare che i casi di chiusura della procedura fallimentare riscontrati con riferimento alle società di cui all'elenco allegato rientrano effettivamente tra quelli previsti dall'art. 118, comma 1, punti 3) e 4), della Legge Fallimentare;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere, decorso il termine per proporre opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ovvero quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, alla cancellazione d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2190 c.c., 118 L.F. e art. 40 del decreto "Semplificazioni", così come richiamati in premessa, delle società di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che nelle more della comunicazione del presente provvedimento, ossia durante il periodo di pubblicazione all'albo di quest'ultimo, abbiano provveduto autonomamente alla cancellazione;
3. che la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate negli elenchi allegati avvenga mediante pubblicazione all'albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi e contestuale comunicazione massiva presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/90;
4. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'atto finale del procedimento;

Il Conservatore del Registro Imprese

5. di dare massima diffusione alla notizia della chiusura del procedimento, anche a tutela di terzi eventualmente interessati, mediante avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
6. di procedere nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del D.L. n.76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, al Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Vercelli.